



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

87. Effendo Stato &c. Editio circa le pompe, e spese nella Vestizione, e
Velazione delle Monache.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

1696.

bunali l'Amministrazione della Giustizia, mà si facino da per tutto le solite funzioni, e tutto quello, che si farebbe, se Sua Beatitudine fosse presente. Dalla Curia Innocentiana questo dì 5. Maggio 1696.

Carlo de Marini A. C.

LXXXVII.

Editto circa le pompe, e spese nella Vestizione, e Velazione delle Monache.

GASPAR Tit. S. Maria Transyberim S.R.E. Presbyter Card. de Carpino Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanae Curiae, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

Innovantur Constitutiones prohibentes expensas superfluas.

§. 1. **E**ssendo stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore con ricorsi fatti da alcuni Padri di famiglie, & altre persone zelanti di Dio, edel ben publico, che se bene da Pontifici Antecessori sono state proibite, e vietate le pompe, e spese, che sogliono fare le Monache nel prender l'habito, e le Professe nell'esercitare gl'uffici, che gli si impongono, con tutto ciò hora sono arrivate à tal segno, che si rende impossibili alle famiglie anco commodi di beni di fortuna il poter secondare la vocatione che hanno le figlie, ò congiunte di dedicarsi al servizio di Dio ne Monasterii, e considerando la Santità Sua, che da tale abuso resulta non solo il danno à quelli, che per soddisfare alla detta vocatione delle figlie si impoveriscono con pregiudizio delle Giovane, che prive di tal consolazione restano al secolo per l'impotenza di fare tante spese eccessive, mà anche, che dal medesimo abuso ne deriva per lo più la distrazione, inquietudine, & emulazione fra le Religiose consacrate à Dio, vuole assolutamente, che per riparo dell'uno, e dell'altro capo si riponghino in uso, e puntualmente s'osservino gl'ordini sopra questo altre volte emanati, e particolarmente la Bolla della san. mem. di Alessandro Settimo la 40. e gli Editti della san. mem. d'Innocenzo Undecimo publicati l'anno 1676. e 1684.

Ad intelligentiam Monialium Bulla traducta in linguam vernaculam.

§. 2. Et à tale effetto hà comandato, che si ponga in lingua volgare la detta Bolla, acciò che sia intesa da tutti, e si ristampi assieme con gli Editti, e publicati di nuovo si mandino à tutti li Monasterii, anco à quelli, che pretendessero essere essenti, ò essere subordinati è qualisiasi persona privilegiata, e privilegiatissima ancorche fosse Cardinal Protettore, ò Titolare, ò havessero elentione, ò privilegio confermato con Breve Apostolico.

Legatur singulis ex menibus.

§. 3. Et affinché le cose contenute in detta Bolla, e Editti siano sempre avanti gl'occhi delle Monache, e non si ponghino in tutto, nè in parte in obliivione, & anco perche non si possa mai allegare ignoranza, ordina, che detta Bolla, & Editti si tenghino in ciaschedun Monasterio di continuo affissi in luogo comodo à leggerli, & in oltre, che ogni sei mesi, cioè la Domenica dell' Avvento, e la terza doppo Pentecoste si leggino in publico Refettorio sotto le pene in esse contenute.

Juranda observantia per Superioris fam.

§. Anzi ordina, e vuole, che nel farsi il capitolo per l'electione della nuova Superiora, la Superiora eletta, & altre Officiali prima di prender il possesso de loro Offitii giurino l'inviolabile osservanza delle dette Ordinationi, e per assicurare maggiormente la moderazione delle spese, e donativi, che si potranno legittimamente praticare nell'ammettere le Zitelle all'habito Monachale, e le Novitie alla Professione, vuole Sua Santità, che nello stesso tempo, che si domanda la licenza à ciò fare, si porti lista distinta di tutto quello, che farà di bisogno, sottoscritta dalla Superiora del Monasterio, dal Padre, ò altro congiunto della Zitella, sia approvata da noi, ò nostri Successori, ò altro legitimo Superiore, ò Prelato del Monasterio, ordinando, e comandando espres-

Liste expensarum revidentur ab Ordinariis.

samente, che oltre il contenuto nella lista signata, & approvata come sopra non possa prenderli, nè rispettivamente darli da chi li sia cosa alcuna, ancorche da estraneo, ò Parente à titolo di carità, ò donazione, sotto pena alle Monache, che prenderanno della privatione della voce attiva, e passiva, e della restituzione del doppio di quello havranno preso, & à quelli, che faranno tali carità ò donativi, di dare parimente il doppio da distribuirsi tutti à Loghi Pii ad arbitrio nostro, ò de Sig. Card. Vicarii pro tempore.

§. 5. E perche nella celebrazione delle feste, che si fanno ne' Monasterii, è stato per il passato trasgredita la forma prescritta nella sudetta Bolla, si riduce à memoria la puntuale osservanza di quella: dichiarandosi, che si vend à all'interdetto di quella Chiesa, nella quale circa tal particolare sarà fatta trasgressione alcuna.

§. 6. Avvertendosi in oltre, che quelli, che imprestaranno parati, adobbi, tapezarie, ò argentarie, ò altra materia, che possa servire alla trasgressione della forma data in detta Bolla, & Editti, penderanno le robe medeme che haveranno imprestato, ancorche non siano proprie, ma de Padroni, ò d'altri, da quali l'haveranno havuto ancor essi in prestito, & ad arbitrio Nostro si venderanno, e si distribuirà il prezzo per una quarta parte al Denuntiatore, che si terrà secreto, & il rimanente alli Poveri, ò Luoghi Pii.

Il presente Editto notificato, che sia in ciaschedun Monasterio alle Superiori, & Officiali, che presentemente governano, & esercitano, obligarà etiamdio in avvenire come se fosse sempre personalmente intimato. Datum Romae ex Aedibus Nostris hac die 10. Martii 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandre Preposito Bonaventuri Segr.

Dichiaratione circa la Musica.

LXXXVIII

GASPAR Miseratione Divina tit. S. Maria Transyberim S. R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus SS. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanae Curiae, ejusque Districtus Judex Ordinarius.

LA Santità di Nostro Signore havendo inteso, che nelle Chiese in occasione di Musiche si era di nuovo posto in abuso l'ordine publicato giò dalla san. mem. di Alessandro VII. con sua Bolla in data delli 13. Aprile 1657. e rinovato poscia dalla san. mem. d'Innocenzo XI. li. 3. Settembre 1678. ha comandato à Monsignor Vicegerente, che havuti à se tutti li Maestri di Cappella ingiungesse loro, come hà fatto, la puntuale osservanza de sopradetti ordini; Ma perche alcuni interpretano diversamente li medesimi circa le Compositioni da cantarsi nelle Messe, e Vespri, per toglierli ogni pretesto di scusa, con la presente si dichiara, che Sua Santità non vuole assolutamente, che in veruna Chiesa, ò Basilica, etiamdio delle Patriarchali, di Collegiate, Parochiali, ò in altra di qualsivoglia Collegio, Convento, ò Congregazione tanto de Secolari, come de Regolari, Confraternità, anche Nationali, Hospedali, Archihospedali, e Luoghi Pii, etiam di Laici di quest'Alma Città, si canti Motetto, ò Compositione alcuna, ma solamente nelle Messe l'Introito, Graduale, ò Offertorio corrente, e ne Vespri l'Antifona, che occorrono avanti, e doppo il Salmo, che si canta, senza una minima alteratione in modo, che li Musici si uniformino totalmente al Choro, poiche si come in questo non è permesso di aggiungere cos alcuna all'Offitio, e Messa, così

Moderatio Cantus in Festivitatibus.

pari-

Poenam adversus contravenientes.

Poenam transgressionis in celebratione festivitatum.

Etiam adversus commo-dantes ornamenta.